



Confederazione Nazionale *dell'Artigianato
e della Piccola e Media Impresa*

Associazione Territoriale di Ravenna

STATUTO

CNA TERRITORIALE DI RAVENNA

approvato dalla
Assemblea CNA Territoriale Ravenna
19 gennaio 2021

INDICE

TITOLO I – Costituzione – Sede – Durata e Scopi		
Art. 1	Costituzione	Pag. 3
Art. 2	Sede	Pag. 3
Art. 3	Durata	Pag. 3
Art. 4	Oggetto e scopi	Pag. 4
Art. 5	Logotipo e simbolo	Pag. 7
TITOLO II – Rapporto con il Sistema CNA		
Art. 6	Sistema CNA - Articolazione	Pag. 7
Art. 7	Sistema CNA – Obiettivi	Pag. 8
TITOLO III – Associati e Requisiti – Ammissione – Obblighi		
Art. 8	Associati e requisiti	Pag. 10
Art. 9	Diritti degli associati	Pag. 11
Art. 10	Ammissione	Pag. 12
Art. 11	Obblighi degli associati	Pag. 13
Art. 12	Consenso ex D.Lgs. 196/2003 tutela della riservatezza	Pag. 14
TITOLO IV – Scioglimento del rapporto associativo		
Art. 13	Scioglimento del rapporto associativo	Pag. 14
Art. 14	Recesso	Pag. 15
Art. 15	Decadenza	Pag. 15
Art. 16	Esclusione	Pag. 15
TITOLO V – Organi Sociali		
Art. 17	Organi – Individuazione e durata	Pag. 16
Art. 18	Assemblea CNA Territoriale di Ravenna - Composizione	Pag. 17
Art. 19	Assemblea – Poteri e compiti	Pag. 19
Art. 20	Direzione CNA Territoriale di Ravenna – Composizione	Pag. 20
Art. 21	Direzione CNA Territoriale di Ravenna – Poteri e Compiti	Pag. 21
Art. 22	Presidenza CNA Territoriale di Ravenna – Poteri e Compiti	Pag. 24
Art. 23	Presidente CNA Territoriale di Ravenna	Pag. 25
Art. 24	Vice Presidente CNA Territoriale di Ravenna	Pag. 26
Art. 24 BIS	Decadenza dagli organi	Pag. 26
Art. 25	Collegio dei Revisori	Pag. 27
Art. 26	Collegio dei Garanti	Pag. 27
Art. 27	Direttore di CNA Territoriale di Ravenna	Pag. 28
TITOLO VI – Istanze del territorio		
Art. 28	Scopi e adempimenti delle istanze del territorio	Pag. 29
Art. 29	Assemblee comunali/intercomunali	Pag. 30
Art. 30	Direzioni comunali/intercomunali	Pag. 31
Art. 31	Presidenze e Presidenti comunali/intercomunali	Pag. 31
Art. 32	Organi delle Unioni del Comuni	Pag. 32
TITOLO VII – Mestieri, Unioni di Mestiere e Raggruppamenti di Interesse		
Art. 33	Mestieri e Unioni Territoriali di Mestiere	Pag. 33
Art. 34	Raggruppamenti di Interesse	Pag. 35
Art. 35	CNA Professioni	Pag. 35
Art. 36	CNA Pensionati	Pag. 36
TITOLO VIII – Cumulo e Incompatibilità – Votazioni		
Art. 37	Cumulo delle cariche	Pag. 37
Art. 38	Incompatibilità	Pag. 37

Art. 39	Modalità delle votazioni	Pag. 37
TITOLO IX – Fondo Comune – Bilancio e Rendiconto		
Art. 40	Fondo Comune	Pag. 38
Art. 41	Autonomia finanziaria	Pag. 39
Art. 42	Bilancio	Pag. 39
Art. 43	Piano Strategico	Pag. 39
TITOLO X – Ente confederale		
Art. 44	Ente di Patronato per l'Assistenza Sociale degli Artigiani (E.P.A.S.A. – ITACO)	Pag. 39
TITOLO XI – Scioglimento – Liquidazione – Disposizioni transitorie e finali		
Art. 45	Scioglimento	Pag. 40
Art. 46	Liquidazione	Pag. 40
Art. 47	Rinvio al Regolamento	Pag. 41
Art. 48	Rinvio al Collegio dei Garanti Nazionale	Pag. 41
Art. 49	Codice Etico	Pag. 41
Art. 50	Disposizioni transitorie	Pag. 41
Art. 51	Disposizioni finali	Pag. 41

STATUTO CNA TERRITORIALE RAVENNA

TITOLO I Costituzione - Sede - Durata e Scopi

Art. 1 - Costituzione

1.1. È costituita in Ravenna la Associazione Territoriale di Ravenna della "Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa" espressione associativa volontaria e senza fini di lucro delle imprese della provincia di Ravenna, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese dell'Artigianato nonché dell'industria, del commercio e del turismo, ed in generale al mondo dell'impresa e delle relative forme associate, nonché alle imprenditrici, agli imprenditori, a tutte le forme di lavoro autonomo, ai professionisti nonché ai pensionati.

1.2. Si dà atto che la suddetta Associazione esiste fin dal 5 giugno 1945 ed ufficialmente dal 6 ottobre 1946. Dal 20 marzo 2007 è stata iscritta nel registro regionale delle persone giuridiche al n. 617 con attribuzione del riconoscimento della personalità giuridica. La denominazione potrà essere abbreviata con la sigla "CNA Ravenna".

1.3. Tale sigla, autorizzata a tutti gli effetti in luogo della ragione sociale, verrà utilizzata negli atti e documenti diversi, sia all'interno che nei rapporti con i terzi in genere. In prosieguo nel presente Statuto, anche per ragioni di brevità, si userà l'espressione CNA Ravenna ovvero CNA Territoriale Ravenna.

Art. 2 - Sede

2.1. L'Associazione ha sede legale a Ravenna, ora in viale Randi, 90 o in quella diversa che sarà stabilita dall'Assemblea. Il cambiamento della sede legale all'interno del medesimo Comune non costituisce variazione dello Statuto.

2.2. Con delibera della Direzione CNA Ravenna, potranno essere istituite o soppresse sedi territoriali, succursali, unità locali, filiali, agenzie, uffici, depositi, magazzini.

Art. 3 - Durata

3.1. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 - Oggetto e scopi

4.1. Scopi di CNA Ravenna – unità di primo livello confederale del Sistema CNA - sono:

- a) la rappresentanza, la tutela e lo sviluppo di tutti gli interessi delle micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e del turismo, ed in generale del mondo dell'impresa e delle relative forme associate, nonché degli artigiani, del lavoro autonomo e dei professionisti, nelle loro diverse espressioni, delle imprenditrici e degli imprenditori e dei pensionati. Lo scopo della rappresentanza, della tutela e dello sviluppo si realizza nei rapporti con le Istituzioni pubbliche e private, con la Pubblica Amministrazione, nonché con le Organizzazioni politiche, economiche, sindacali e sociali a livello nazionale, europeo, internazionale ed in particolare a livello territoriale;
- b) la stipulazione di accordi e contratti/accordi collettivi e sindacali a livello territoriale o altra articolazione ovvero anche aziendale, anche sulle materie eventualmente demandate dal livello nazionale o regionale, con il concorso dei Mestieri e delle Unioni interessate.

4.2. In diretta attuazione di tali scopi, la CNA Territoriale di Ravenna svolge le seguenti attività:

- a) rappresenta CNA nel proprio ambito territoriale, nei rapporti con le amministrazioni, gli enti, le istituzioni, le organizzazioni delle forze sociali; elabora le politiche sindacali a livello territoriale, in coerenza con gli indirizzi complessivi del Sistema CNA;
- b) garantisce che gli interessi delle imprese e degli associati dei diversi settori, in particolare come espressi dai Mestieri e dalle relative Unioni organizzate a livello territoriale nonché dai Raggruppamenti di interesse e da CNA Professioni, siano rappresentati negli organismi associativi;
- c) individua ed organizza a livello territoriale i servizi di consulenza ed assistenza alle imprese e agli associati ed altre iniziative occorrenti alla loro qualificazione, in sintonia con l'intero Sistema CNA;
- d) attua e gestisce nel proprio ambito territoriale e nell'ambito degli indirizzi complessivi del Sistema CNA progetti che derivano da politiche comunitarie;
- e) definisce le politiche finanziarie territoriali, nell'ambito delle politiche del Sistema CNA, realizzandone l'attuazione sul territorio di competenza, garantendo uno sviluppo equilibrato ed efficiente dell'organizzazione;
- f) stabilisce direttamente, tenuto conto anche degli indirizzi forniti dal livello regionale del Sistema CNA, le condizioni giuridico-economiche del personale dipendente, provvedendo in piena autonomia alla organizzazione e gestione dello stesso;

- g) organizza seminari di studio, ricerche, convegni su temi economici e sociali di interesse generale, promuove accordi di carattere economico nell'interesse degli associati, iniziative tese ad affermare politiche per le imprese e più in generale a favore delle categorie economiche rappresentate, nonché processi di ammodernamento ed adeguamento delle Pubbliche Amministrazioni, al fine di creare un ambiente favorevole alla crescita della competitività delle micro, piccole e medie imprese operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e turismo, ed in generale del mondo dell'impresa e delle relative forme associate, degli artigiani, del lavoro autonomo, dei professionisti nell'ambito del sistema produttivo di riferimento territoriale; promuove inoltre lo sviluppo dell'associazionismo tra imprese, anche al fine di una loro più forte e qualificata presenza sul mercato;
- h) promuove la prestazione, anche diretta, di servizi di consulenza, assistenza e informazione alle imprese e agli associati, quali quelli tributari, legali, amministrativi, di consulenza del lavoro, ambientali, previdenziali, assistenziali, informatici, finanziari, commerciali, assicurativi, di attività editoriale e quanti altri occorrenti, anche mediante la costituzione di appositi enti e società;
- i) promuove lo sviluppo e la tutela dell'assistenza sociale a favore degli imprenditori e degli associati con particolare attenzione agli artigiani ed ai loro familiari ed addetti, nonché di altre categorie di cittadini, italiani e/o stranieri. Per realizzare tale scopo CNA Ravenna si avvale del suo Ente di Patronato EPASA-ITACO - ente riconosciuto con Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 21.04.1971, ai sensi e per gli effetti del DLCPS del 29.07.1947 n. 804, ratificato dalla Legge del 17.04.1956 n. 561 – il quale esplica le attività di patronato di cui alla legge 30.03.2001 n.152 e s.m.i.;
- j) assume iniziative volte alla qualificazione e all'aggiornamento professionale delle imprenditrici e degli imprenditori e loro collaboratori famigliari, nonché degli associati in genere, dei loro addetti e degli operatori del Sistema CNA, avvalendosi anche delle strutture nazionali e regionali e dell'ECIPAR;
- k) attua e promuove la rappresentanza e la tutela delle lavoratrici autonome, delle imprenditrici, socie, collaboratrici e delle associate in genere, anche attraverso CNA Impresa Donna e favorisce la rappresentatività delle predette negli organi sociali;
- l) attua la rappresentanza e la tutela dei pensionati anche attraverso CNA Pensionati;
- m) assume iniziative dirette alla modernizzazione ed allo sviluppo delle imprese e più in generale delle attività svolte dagli associati, nonché a migliorare la competitività dei loro prodotti e servizi sui mercati interni ed internazionali, attraverso anche progetti che derivano da politiche comunitarie;
- n) promuove e/o costituisce strutture organizzative e di servizio aventi lo scopo di svolgere a favore delle imprese associate e degli associati - per l'attuazione dell'oggetto e degli scopi associativi - operazioni economiche, finanziarie ed immobiliari, promuovendo la costituzione o assumendo la partecipazione in

- società, istituti, associazioni, fondazioni ed enti di qualsiasi natura giuridica, anche mediante il ricorso a propri mezzi finanziari e patrimoniali;
- o) svolge attività editoriale anche dotandosi di agenzie di stampa ed organi di informazione;
 - p) individua i bisogni degli associati nella gestione dell'impresa e delle loro attività, nella relazione con il mercato e con l'ambiente nel quale è inserita l'impresa o l'attività, al fine della progettazione ed organizzazione di servizi di consulenza ed assistenza, di azioni di rappresentanza e di iniziative di sviluppo e qualificazione delle medesime;
 - q) esercita ogni altra funzione e mandato che siano ad essa conferiti dalla Legge, dal Regolamento ovvero da disposizione o deliberazione dei propri Organi dirigenti;
 - r) definisce ed attua nell'ambito territoriale di propria competenza politiche finanziarie coerenti con quelle del Sistema CNA, garantendo uno sviluppo equilibrato dell'organizzazione;
 - s) garantisce, attraverso i Mestieri, le Unioni di Mestiere, i Raggruppamenti di Interesse riconosciuti e costituiti, CNA Professioni nonché attraverso iniziative di coordinamento intersettoriale, lo sviluppo di specifiche politiche settoriali e territoriali;
 - t) tutela i diritti dei propri associati, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Il trattamento dei dati personali deve svolgersi nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con specifico riguardo alla riservatezza e alla identità personale.
 - u) condivide e promuove nel proprio ambito territoriale di competenza scopi, funzioni e valori espressi dal Sistema CNA come riassunti nello Statuto Nazionale.

4.3. CNA Territoriale di Ravenna potrà inoltre compiere tutte le altre attività che saranno ritenute accessorie, connesse, necessarie o utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto e gli scopi della stessa.

4.4. La CNA Territoriale di Ravenna favorisce la partecipazione diretta degli associati alla vita associativa ed agisce coerentemente con quanto previsto negli artt. 2 e 5, lettera A, dello Statuto Nazionale della CNA.

4.5. Per meglio rappresentare e tutelare gli interessi degli associati e del Sistema CNA in generale ed al fine di una più efficiente gestione delle risorse, CNA Territoriale di Ravenna potrà proporre e richiedere alla Direzione CNA Nazionale, la costituzione di associazioni tra più unità territoriali di primo livello, anche quando queste non coincidano con la provincia istituzionale di riferimento.

4.6. Conformemente agli scopi del Sistema CNA e con particolare riferimento alla rappresentanza nonché alle attività svolte in diretta attuazione, CNA Territoriale di Ravenna nel garantire un elevato livello di protezione dei dati personali e a motivo

delle proprie finalità, potrà far circolare all'interno del sistema i dati di coloro che usufruiscono dei servizi di consulenza, assistenza e informazione, compresi quelli relativi a categorie particolari, ovvero che ricevono assistenza sociale.

La promozione dell'attività associativa, la responsabilità in ordine alla protezione dei dati personali, la gestione degli eventi ed il trattamento di dati relativi a immagini, fotografie, audio e video nonché la funzione di CNA Privacy, sono disciplinate da apposite disposizioni previste nel regolamento attuativo dello statuto.

Art. 5 - Logotipo e simbolo

5.1. La CNA Territoriale di Ravenna si obbliga all'uso del logotipo della CNA seguito dalla specificazione Associazione territoriale di Ravenna ed il simbolo previsto dall'art.29 dello Statuto Nazionale della CNA, con la specifica presa d'atto che la titolarità esclusiva della denominazione, del logotipo e del simbolo, nei colori e nei tipi decisi dalla CNA Nazionale, è della CNA Nazionale.

TITOLO II Rapporti con il Sistema CNA

Art. 6 - Sistema CNA - Articolazione

6.1. CNA Territoriale di Ravenna costituisce espressione, nell'ambito territoriale di riferimento, del Sistema CNA Nazionale, sistema unitario di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e del turismo, ed in generale del mondo dell'impresa e delle relative forme associate, degli artigiani, del lavoro autonomo e dei professionisti, nelle sue diverse espressioni, delle imprenditrici e degli imprenditori e dei pensionati.

6.2. In conformità a quanto previsto dallo Statuto nazionale, il Sistema CNA si articola su tre livelli confederali: CNA Territoriali, CNA Regionali, CNA Nazionale. In tale quadro la CNA Ravenna rappresenta il livello confederale di base, unità di primo livello del Sistema CNA nazionale ed unitario, ed è costituita da tutti gli associati che hanno la sede della loro impresa o attività nel territorio di Ravenna o in territori limitrofi o che in tale ambito territoriale svolgano la loro attività anche attraverso sedi periferiche o secondarie.

6.3. Il Sistema confederale CNA, così definito, si basa sulla confluenza e sulla coerenza in una logica di sistema unitario fondato sulla utilità, reciprocità e creazione di valore.

CNA Territoriale di Ravenna si articola in ambiti differenziati per specializzazione e comprende:

- a) i Mestieri e le loro Unioni organizzate a livello territoriale;
- b) i Raggruppamenti di Interesse costituiti e riconosciuti dalla CNA;
- c) CNA Professioni;
- d) CNA Pensionati.

6.4. CNA Territoriale di Ravenna nel comprendere il livello territoriale di CNA Pensionati garantisce al medesimo ambiti di autonomia politica e finanziaria, oltre che i necessari supporti organizzativi.

6.5. CNA Territoriale di Ravenna si impegna a garantire la contribuzione al Sistema CNA tramite il versamento delle quote associative, secondo modalità e quantità stabilite dall'Assemblea Nazionale della CNA e della CNA Regionale.

6.6. CNA Territoriale di Ravenna in questo ambito, può concorrere alla definizione di uno specifico patto costitutivo con le altre CNA Territoriali (unità di primo livello) della Regione al fine di far svolgere alla CNA Regionale Emilia-Romagna, oltre alle funzioni sue proprie, quelle ulteriori di cui all'art. 5 punto B, comma 5° lett.a) dello Statuto Nazionale CNA.

6.7. L'eventuale revoca dell'adesione al Sistema CNA dovrà essere deliberata da almeno due terzi degli associati della CNA Territoriale di Ravenna, con un preavviso di almeno un anno rispetto all'attuarsi giuridico formale dell'evento (in conformità a quanto previsto dall'art. 25, 3° comma, dello Statuto Nazionale CNA).

6.8. Il commissariamento o l'estromissione dal Sistema CNA sono decisi dalla Direzione Nazionale ed hanno effetto immediato, salvo essere impugnati nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della delibera innanzi al Collegio Nazionale dei Garanti, il quale può, ricorrendone i presupposti di gravità, sospendere l'efficacia del provvedimento.

6.9. Il commissariamento non fa venir meno l'autonomia e la soggettività giuridica dei livelli commissariati, i quali rispondono con il loro patrimonio delle obbligazioni assunte dal commissario, da chiunque nominato.

Art. 7 - Sistema CNA - Obiettivi

7.1. Il Sistema CNA opera per l'affermazione nella società, nelle istituzioni, nella politica e nello stesso universo delle imprese, dei valori che attengono all'impresa, al lavoro, all'economia di mercato. Tale affermazione si realizza sia nella costante ricerca della piena sintonia tra interessi delle imprese ed interessi strategici vitali dell'intero Paese, sia nella partecipazione attiva allo sviluppo delle imprese, delle imprenditrici e degli imprenditori ed è strumento della loro valorizzazione. Valori distintivi dell'artigianato e delle micro, piccole e medie imprese nonché del lavoro autonomo e delle libere professioni, sono l'autonomia e l'integrazione sociale, l'indipendenza e la competizione, la solidarietà e la cooperazione, la sintesi di imprenditorialità, la competenza, dedizione, innovatività, creatività e qualità, la collaborazione con il lavoro dipendente, la lealtà, l'onestà, l'integrità morale.

7.2. Il Sistema CNA opera per la determinazione di pari condizioni di accesso ai mercati per tutte le imprese ed attività economiche e per una regolamentazione dei mercati conforme ai principi del trattato dell'Unione Europea.

7.3. Il Sistema CNA è autonomo ed agisce per l'unità delle organizzazioni di rappresentanza dell'artigianato italiano e per la ricerca di convergenze con tutto il mondo dell'impresa.

7.4. Il Sistema CNA opera per la crescita armonica dell'intero Paese e per l'integrazione politica ed economica dell'Europa.

7.5. Il Sistema CNA si impegna a promuovere nello sviluppo economico e sociale del Paese e nella vita associativa le pari opportunità tra uomini e donne, sviluppa politiche e proposte per la valorizzazione della risorsa imprenditoriale femminile e ne promuove la partecipazione di un'adequata rappresentanza nelle sedi decisionali interne ed esterne al Sistema. In particolare per la composizione della Presidenza e della Direzione CNA Ravenna si prevede la presenza significativa di imprenditrici come espressamente disciplinato nel regolamento attuativo dello statuto.

7.6. Il Sistema CNA è impegnato ad attuare e rispettare modelli di comportamento e di azione ispirati alla eticità ed integrità, nonché al valore più generale della democrazia.

7.7. Il Sistema CNA nel suo insieme partecipa alla definizione della sua identità e alla realizzazione della sua missione attraverso:

- a) la rappresentanza e tutela degli interessi;
- b) la promozione economica delle imprese e delle attività economiche esercitate dagli associati;
- c) la predisposizione e l'erogazione di servizi alle imprese ed in generale agli associati.

7.8. Il Sistema CNA garantisce a tutti gli associati il diritto ad avvalersi delle prestazioni erogate da tutte le parti del Sistema stesso conformemente alle modalità stabilite.

7.9. Il Sistema CNA definisce unitariamente le sue strategie e si coordina per la loro attuazione in tutti i suoi livelli associativi, nell'obiettivo della massima valorizzazione delle imprese associate e delle attività svolte dagli associati. Ciò avviene attraverso il governo strategico delle funzioni di rappresentanza e tutela degli interessi, di erogazione di servizi, di promozione ed animazione economica direttamente gestite dalle sue componenti, anche attraverso il sistematico utilizzo delle esperienze più avanzate.

7.10. Il Sistema CNA concorre a promuovere con Istituzioni, Enti ed Organizzazioni economiche, sociali e culturali del Paese e della Unione Europea, sia pubblici che privati, forme di collaborazione, nel perseguimento di obiettivi di progresso civile e di sviluppo.

TITOLO III

Associati e Requisiti - Ammissione - Obblighi

Art. 8 - Associati e requisiti

8.1. Il numero degli associati è illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo eventualmente stabilito dalla legge.

8.2. Possono aderire alla CNA Territoriale di Ravenna le imprese, in qualunque forma giuridica costituite (imprese individuali, società di persone e di capitali, soc.cooperative, società consortili ecc. ecc...), comprese le relative forme associate, i soci ed amministratori di società di persone, i legali rappresentanti e gli amministratori con deleghe operative delle società di capitali, i coadiuvanti delle imprese familiari, le imprenditrici e gli imprenditori, i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti, nonché gli enti e le strutture costituite in qualunque forma associata prevista dalla legge fra i predetti soggetti.

8.3. L'adesione al Sistema CNA avviene mediante tesseramento unico ed unitario, pertanto ogni associato è titolare del rapporto associativo con l'intero Sistema CNA ed ha diritto a valersi dell'insieme delle attività e dei servizi realizzati/organizzati da ogni componente del Sistema stesso, conformemente alle modalità stabilite.

8.4. Gli iscritti a CNA Pensionati o il coniuge superstite che hanno residenza anagrafica nell'ambito territoriale della provincia di Ravenna saranno da considerarsi automaticamente associati a CNA Ravenna.

8.5. Possono altresì aderire al Sistema CNA, ma solo in veste di sostenitori, le persone fisiche e/o giuridiche che non abbiano i requisiti di cui sopra al punto 8.2. Essi sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al successivo art. 11, ma non hanno i diritti di cui al successivo art. 9. In particolare non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo. La Direzione CNA Ravenna delibera l'entità del contributo associativo che annualmente si applica ai soci sostenitori. Fermo restando il diritto ai servizi erogati gratuitamente a tutti i cittadini dall'EPASA-ITACO, secondo quanto previsto dalla L. n. 155/2001, i soci sostenitori possono fruire dei servizi e dell'assistenza tecnica e professionale del Sistema CNA alle stesse condizioni e termini previsti per gli altri associati.

8.6. Fatta salva comunque la competenza riservata sul punto alla Presidenza di CNA Nazionale dall'art.14 lett.m) dello Statuto nazionale, la Direzione di CNA Ravenna, ai sensi dell'art. 21 lett.s) del presente Statuto e nei limiti previsti dal successivo punto 8.7., può autonomamente deliberare in ordine a richieste avanzate da associazioni o confederazioni esterne al Sistema CNA, aventi ad oggetto forme di adesione non associativa quali:

- a. il partenariato, consistente in un rapporto di adesione al Sistema CNA Territoriale di Ravenna, al solo fine di svolgere unitariamente attività sindacale e politica per tempi, temi e sedi limitati e specifici;

b. l'aggregazione, consistente in un rapporto di adesione in cui l'aggregato conferisce a CNA Territoriale di Ravenna, la rappresentanza politica nelle sedi politiche ed istituzionali, ferma l'autonomia organizzativa statutaria dell'associazione richiedente.

8.7. I rapporti di partenariato e di aggregazione, ove deliberati dalla Direzione di CNA Territoriale Ravenna, devono essere preventivamente comunicati alla Direzione Nazionale.

8.8. La Direzione di CNA Territoriale Ravenna, ai sensi dell'art. 21 lett. s) del presente Statuto, previa autorizzazione della Presidenza Nazionale, può deliberare in ordine a richieste avanzate da associazioni o confederazioni esterne al Sistema CNA, aventi ad oggetto l'affiliazione, consistente in un rapporto di adesione in cui vi è una forte coincidenza di scopi ed obiettivi politici e sindacali, tali da consentire anche l'uso del marchio CNA da parte dell'affiliato. Le scelte politiche e sindacali di maggior rilievo sono assunte di comune intesa tra l'affiliato e CNA Territoriale di Ravenna alla quale è riservata la rappresentanza politica in tutte le sedi istituzionali in cui è presente.

8.9. I rapporti di partenariato e di aggregazione nonché di affiliazione, ove deliberati e autorizzati, non costituiscono vincolo associativo e non attribuiscono diritti di elettorato attivo e/o passivo.

Art. 9 - Diritti degli associati

9.1. La vita interna è fondata sul più ampio sviluppo della democrazia associativa ed è disciplinata dal presente Statuto, dal separato Regolamento, dal codice etico della CNA nazionale.

9.2. Ciascun associato alla CNA Territoriale di Ravenna diverso dai sostenitori, in possesso dei requisiti soggettivi di cui al punto 8.2. nonché in regola con gli obblighi di cui di seguito al punto 11, ha diritto di esercitare il diritto di voto negli organismi elettivi nel rispetto del presente Statuto e del Regolamento.

9.3. Ciascun associato in possesso dei requisiti soggettivi di cui al punto 8.2. nonché in regola con gli obblighi di cui di seguito al punto 11 ha diritto ad un solo voto che in ogni caso non può formare oggetto di delega. Fatto salvo quanto di seguito previsto al punto 10.3. le imprese ed attività associate esercitate in forma di società o in forma di impresa familiare ex art.230 bis c.c. hanno diritto ad un solo voto il quale potrà essere esercitato, rispettivamente, per le società di persone alternativamente da ciascuno dei soci e per le società di capitali alternativamente da ciascuno degli amministratori dotati di deleghe operative e/o di legale rappresentanza, per le imprese familiari dal titolare ovvero, in luogo del medesimo, da collaboratore familiare.

9.4. Fatto salvo quanto previsto al punto 9.5. ciascun associato alla CNA Territoriale di Ravenna diverso dai sostenitori, in possesso dei requisiti soggettivi di cui al punto 8.2. nonché in regola con gli obblighi di cui di seguito al punto 11, ha diritto di essere eletto negli organi del Sistema CNA, secondo le norme del presente Statuto

e di quelle degli Statuti Regionale e Nazionale. Fatto salvo quanto di seguito previsto al punto 10.3., per le imprese ed attività associate esercitate in forma di società ovvero in forma di impresa familiare ex art.230 bis c.c. il diritto di elettorato passivo negli organi del Sistema CNA spetta, rispettivamente, per le società di persone alternativamente a ciascuno dei soci e per le società di capitali alternativamente a ciascuno degli amministratori dotati di deleghe operative e/o di legale rappresentanza, per l'impresa familiare al suo titolare ovvero, in luogo del medesimo, ad un collaboratore familiare.

9.5. Stante le finalità perseguite rispetto alla base associativa maggioritariamente rappresentata il diritto di elettorato passivo alla carica di Presidente, Vice- Presidente e a membro della Presidenza di CNA Territoriale Ravenna è riservato agli associati che esercitino direttamente ed attivamente attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva.

9.6. I servizi offerti dal Sistema CNA possono essere fruiti esclusivamente dagli associati alla CNA.

9.7. Fatto salvo quanto previsto per i sostenitori al punto 8.5. Tutti gli associati godono dei diritti derivanti dalla loro adesione al Sistema CNA, nei limiti e secondo le modalità di cui al presente Statuto ed al Regolamento: in particolare possono partecipare a tutte le attività ed iniziative promosse dall'Associazione e hanno diritto di partecipare in modo continuativo alla vita della stessa, attraverso l'Assemblea territoriale degli associati, convocata a norma del presente Statuto.

9.8. I diritti e le facoltà derivanti dalla appartenenza all'Associazione spettano soltanto agli associati che risultino in regola con il versamento delle quote associative e dovranno essere esercitati nel rispetto dello Statuto, del Regolamento, delle delibere adottate dagli Organi di CNA Territoriale Ravenna nonché del Codice Etico Nazionale, secondo correttezza e buona fede al fine di promuovere l'interesse comune di CNA Ravenna.

Art. 10 - Ammissione

10.1. Per essere ammessi a far parte della CNA Territoriale di Ravenna occorre presentare domanda scritta nella quale, in particolare, siano specificate le seguenti voci:

- a) denominazione o ragione sociale, natura ed indirizzo (anche mail e PEC) dell'esercizio e dell'attività, generalità complete del titolare o del/dei legali rappresentanti ovvero del/degli amministratori muniti di deleghe operative, nonché dei soci e dei collaboratori;
- b) impegno di accettare e rispettare lo Statuto ed il Regolamento interno e le delibere degli Organi Direttivi di CNA Territoriale di Ravenna, nonché lo Statuto, il Regolamento interno ed il Codice Etico della CNA Nazionale e lo Statuto ed il Regolamento della CNA Regionale Emilia Romagna;
- c) impegno di versare le quote associative e gli eventuali ulteriori contributi associativi, che saranno, anno per anno stabiliti dai competenti Organi del

Sistema CNA, anche con le modalità previste dalla Legge 4 giugno 1973, n. 311 e successive modificazioni.

10.2. L'adesione comporta l'espresso impegno dell'associato a fornire al Sistema CNA e agli enti e società di emanazione le informazioni che potranno essergli richieste, relative alla sua impresa o attività ed alle sue posizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, autorizzandone irrevocabilmente, purché sia garantito l'anonimato, l'utilizzo e l'elaborazione a fini statistici, di ricerca e quant'altro con qualsiasi mezzo, anche informatico, nonché il loro inserimento in banche dati accessibili anche a terzi.

10.3. L'adesione a CNA Territoriale di Ravenna comporta, per le imprese ed attività costituite in forma di società di persone, il tesseramento di tutti i soci, mentre per le imprese ed attività costituite in forma di società di capitali, il tesseramento della società.

Per le attività esercitate in forma di impresa familiare ai sensi dell'art.230 bis c.c. l'adesione a CNA Territoriale di Ravenna da parte dell'impresa comporta il tesseramento anche del/i collaboratore/ri.

10.4. Gli iscritti a CNA Pensionati sono esonerati dal pagamento delle quote di cui al precedente punto 10.1. lett.c), impegnandosi a sottoscrivere la delega per la trattenuta dei contributi sindacali sulla pensione o assegno.

10.5. L'iscrizione alla CNA Territoriale di Ravenna ha validità dal momento di presentazione della domanda, salvo provvedimento di rigetto deliberato dagli Organi competenti.

Art. 11 - Obblighi degli associati

11.1. L'iscrizione alla CNA Territoriale di Ravenna comporta:

- a) l'obbligo della piena osservanza da parte dell'associato delle disposizioni adottate, in forza dello Statuto stesso, dai competenti organi di CNA Territoriale di Ravenna, quali Regolamenti interni e altre deliberazioni, nonché del vigente Codice etico e dello Statuto della CNA Nazionale, dello Statuto della CNA Regionale Emilia Romagna e dei rispettivi Regolamenti;
- b) il versamento della quota associativa, in tutte le forme previste dai competenti organi del Sistema CNA, ivi comprese le modalità previste dalla Legge 04.06.1973 n.311; il mancato pagamento della quota associativa comporta la sospensione dei diritti di elettorato attivo e passivo, salva la regolarizzazione della morosità prima della data di convocazione dell'organo elettivo. La morosità per un intero anno, comporta in ogni caso la decadenza di diritto da ogni carica elettiva, fatta salva l'esclusione dall'associazione deliberata nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto;
- c) il versamento di ulteriori contributi associativi, specificatamente previsti dai competenti organi del Sistema CNA;

- d) l'obbligo di garantire una partecipazione alla vita ed allo sviluppo di CNA Territoriale di Ravenna e del Sistema CNA;
- e) la titolarità del rapporto associativo con l'intero Sistema CNA;
- f) l'obbligo di non assumere incarichi di responsabilità, anche in forma indiretta, in altre forme associative che perseguono attività concorrenti a quelle del Sistema CNA;
- g) l'impegno di favorire l'adesione alla CNA Territoriale di Ravenna di altri soggetti in possesso dei requisiti previsti per farne parte;
- h) il dovere di comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse avvenire nell'impresa/attività (variazione di denominazione, di ragione sociale, di attività, di indirizzo od altro);
- i) l'impegno da parte dell'associato a fornire al Sistema CNA ed agli Enti di emanazione EPASA ITACO Cittadini e Imprese, Impresa Sensibile ONLUS, le informazioni che potranno essergli richieste, relative alla sua impresa e/o attività ed alle sue posizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, autorizzandone irrevocabilmente, purché ne sia garantito l'anonimato, l'utilizzo e l'elaborazione ai fini statistici, di ricerca e quant'altro con qualsiasi mezzo, anche informatico, nonché il loro inserimento in banche dati accessibili anche a terzi: come previsto dall'art. 4.6. del presente Statuto e disciplinato nel Regolamento attuativo del medesimo.

Art. 12 - Consenso ex D. Lgs. 196/2003 tutela della riservatezza

12.1. L'adesione al Sistema CNA comporta anche il rilascio del formale consenso, da parte degli associati, al trattamento e alla comunicazione, di ogni dato personale ed anche dei dati sensibili relativi all'impresa, ai suoi titolari, soci, collaboratori e dipendenti, nell'ambito di ogni attività finalizzata al perseguimento degli scopi statutari.

TITOLO IV Scioglimento del rapporto associativo

Art. 13 - Scioglimento del rapporto associativo

13.1. La qualità di associato viene a cessare per recesso, decadenza o esclusione.

13.2. Lo scioglimento del rapporto associativo produce l'automatica decadenza da ogni carica sociale ricoperta dall'associato.

Art. 14 - Recesso

14.1. L'associato può recedere liberamente dalla Associazione, inviando apposita comunicazione alla Presidenza o alla Direzione CNA Territoriale di Ravenna, mediante lettera raccomandata A.R. ovvero a mezzo PEC, tre mesi prima della scadenza dell'esercizio annuale e gli effetti del recesso decorreranno in ogni caso dal 31 dicembre immediatamente successivo.

14.2. Ove il termine suddetto di preavviso non venga rispettato, gli effetti del recesso decorreranno dal 31 dicembre dell'anno successivo.

14.3. Sino alla data di decorrenza degli effetti del recesso l'associato sarà tenuto al rispetto di tutti gli obblighi ed adempimenti derivanti dal rapporto associativo, ivi compreso il pagamento delle quote associative.

14.4. Per le imprese ed attività costituite in forma di società ovvero esercitate in forma di impresa familiare ex art.230 bis c.c. il recesso, nel rispetto del termine di preavviso di cui sopra, dovrà essere formalizzato dal legale rappresentante di società ovvero dal titolare dell'impresa familiare e produrrà i suoi effetti anche nei confronti dei soci, degli amministratori e dei collaboratori ove associati.

Art.15 - Decadenza

15.1. L'associato decade di diritto dalla qualità di associato al venir meno dei requisiti previsti dall'art. 8.

15.2. La decadenza viene deliberata dalla Direzione di CNA Territoriale di Ravenna previo parere, ove richiesto, non vincolante del Collegio dei Garanti.

Art. 16. - Esclusione

16.1. L'esclusione dell'Associato è deliberata dalla Direzione CNA Territoriale di Ravenna secondo le modalità e la procedura previste dal Regolamento, qualora l'Associato incorra in gravi violazioni ed inadempienze dello Statuto e/o del Regolamento territoriale e/o del Codice Etico ovvero dello Statuto e/o del Regolamento Nazionale così come dello Statuto e/o del Regolamento Regionale ovvero di delibere adottate dagli Organi del Sistema CNA.

16.2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono causa di esclusione:

- a) grave morosità nel pagamento della quota associativa;
- b) grave morosità nel pagamento di somme a qualsiasi titolo dovute all'Associazione ovvero a società del Sistema CNA Territoriale di Ravenna;
- c) condanna del titolare o legale rappresentante in sede penale, ancorché in via non definitiva, per reati contro il patrimonio o contro la persona o per reati che in ogni

caso evidenziano un particolare disvalore rispetto agli interessi perseguiti dall'associazione ovvero verso i valori sociali e morali condivisi;

d) qualunque altra circostanza idonea in qualsiasi modo ad arrecare grave pregiudizio all'immagine o agli interessi dell'associazione.

TITOLO V Organi Sociali

Art. 17 - Organi - Individuazione e durata

17.1. Sono organi di CNA Territoriale di Ravenna:

- a) l'Assemblea;
- b) la Direzione;
- c) la Presidenza;
- d) il Presidente CNA Territoriale di Ravenna;
- e) il Vice Presidente CNA Territoriale di Ravenna in funzione vicaria;
- f) il Collegio dei Revisori;
- g) il Collegio dei Garanti.

17.2. Tali organi, fatto salvo quanto previsto al punto 9.5 ed ai successivi artt.25 e 26, sono composti da:

- a) titolari di imprese individuali iscritte alla CNA Territoriale di Ravenna, in luogo del medesimo, dal collaboratore familiare;
- b) soci partecipanti in società di persone iscritte alla CNA Ravenna;
- c) legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società di capitali iscritte a CNA Ravenna;
- d) legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di forme associate (es. consorzi) iscritte a CNA Ravenna;
- e) pensionati iscritti a CNA Pensionati Ravenna;
- f) lavoratori autonomi iscritti a CNA Ravenna;
- g) professionisti iscritti a CNA Ravenna.

17.3. Negli organi è esclusa ogni possibilità di partecipazione tramite rappresentanza per delega a terzi, associati o non all'Associazione.

17.4. La cooptazione nell'ambito degli organi è espressamente esclusa.

17.5. In caso di dimissioni o decadenza o esclusione di alcuni membri, tale da determinare il venir meno del numero minimo di membri dell'organo previsto dallo Statuto ovvero altrimenti determinato a norma del predetto Statuto, il Presidente convoca senza indugio l'organo elettivo per la sostituzione dei membri decaduti o dimessi o esclusi. Nel caso in cui, a seguito di dimissioni, decadenza o esclusione, l'organo mantenga un numero di componenti comunque superiore al numero minimo previsto dallo Statuto, è facoltà dell'organo competente alla convocazione porre la questione della sostituzione all'ordine del giorno alla prima riunione dell'organo elettivo.

17.6. Se è dimissionaria o è decaduta la maggioranza dei componenti l'organo, il Presidente convoca senza indugio l'organo elettivo per il rinnovo dell'intero organo: nelle more del rinnovo l'organo uscente dovrà limitarsi ad attività meramente ordinaria.

17.7. In caso di dimissioni anche del Presidente o in caso di suo impedimento, alla convocazione provvede il Vice Presidente ovvero il membro più anziano per età dell'organo: qualora anch'essi dimissionari o decaduti la convocazione è disposta dal Presidente del livello confederale superiore.

17.8. Nel caso di decadenza o dimissioni di uno o più componenti dell'Assemblea, l'ambito territoriale di appartenenza del decaduto o del dimissionario ovvero l'Unione da cui era stato indicato, possono proporre la sostituzione.

17.9. I legali rappresentanti e gli amministratori di società costituite, partecipate o promosse dalle articolazioni confederali CNA non possono essere a tale titolo membri di organi ad alcun livello confederale.

17.10. È fatto salvo quanto stabilito dai successivi articoli 25 (Collegio dei Revisori) e 26 (Collegio dei Garanti).

17.11. Ogni organo è dotato di specifica e propria autonomia, responsabilità e poteri.

17.12. È proprio della responsabilità dei singoli componenti salvaguardare il principio di corrispondenza tra mandato ricevuto dall'ambito associativo designante e i poteri e l'autonomia dell'organo stesso.

Art. 18 - Assemblea CNA Territoriale di Ravenna - Composizione

18.1. L'Assemblea CNA Territoriale di Ravenna è il massimo organo di CNA Territoriale di Ravenna e rimane in carica quattro anni: è formata da associati alla CNA Ravenna e da pensionati iscritti a CNA Pensionati.

18.2. Le società e le persone giuridiche associate, qualunque sia il numero dei loro soci componenti della base sociale ovvero degli amministratori con deleghe o rappresentanza legale, così come le imprese costituite in forma familiare ex art.230 bis c.c., qualunque sia il numero dei coadiuvanti, possono esprimere un solo rappresentante nell'ambito dell'Assemblea che è così composta:

MEMBRI DI DIRITTO

- a) I componenti la Presidenza CNA Territoriale Ravenna;
- b) i Presidenti in carica delle Istanze del Territorio (istanze comunali e intercomunali e Unioni dei comuni ove costituite) secondo quanto previsto dal Regolamento vigente;
- c) i Presidenti Coordinatori in carica delle Unioni di Mestiere della CNA Territoriale Ravenna;
- d) il Presidente in carica di CNA Pensionati Ravenna;
- e) i Presidenti in carica dei Raggruppamenti di Interesse riconosciuti e costituiti nell'ambito di CNA Territoriale Ravenna;
- f) il Presidente di CNA Professioni se ed in quanto la Direzione di CNA ne abbia deliberato l'articolazione a livello territoriale;

MEMBRI ELETTI

- g) un numero di associati e di pensionati, eletti secondo le modalità previste dal Regolamento, rispettivamente dalle Assemblee delle Istanze del territorio, dalle Assemblee dei Mestieri, dalle Assemblee dei Raggruppamenti di interesse riconosciuti e costituiti e dalla CNA Pensionati territoriale, proporzionalmente alla loro consistenza associativa: in ogni caso gli associati in rappresentanza dei Mestieri e delle Unioni Territoriali di Mestiere concorrono alla composizione dell'Assemblea fino ad un massimo di 1/3 dei componenti della stessa.

18.3. Partecipano alle sedute dell'Assemblea, in qualità di invitati permanenti e senza diritto di voto, il Direttore di CNA Territoriale di Ravenna, i membri del Collegio dei Revisori ed i membri del Collegio dei Garanti, nonché i componenti della Direzione non facenti parte dell'Assemblea.

18.4. Ogni associato può essere eletto dall'Assemblea degli Associati delle Istanze del territorio ovvero dalla Assemblea degli associati del Mestiere a comporre l'Assemblea di CNA Territoriale di Ravenna e ricoprire le cariche sociali previste dal presente Statuto, nei limiti e secondo le modalità di cui allo stesso ed al Regolamento.

18.5. Ogni associato, sia esso persona fisica o giuridica, ente o associazione, ha diritto ad un solo voto nell'Assemblea.

18.6. Nelle riunioni dell'Assemblea la titolarità e l'esercizio del voto deliberativo spettano esclusivamente agli associati, anche pensionati, che ne sono membri, non essendo ammesse deleghe.

18.7. I componenti di cui alle lettere a), b), c), d) e) ed f) del presente articolo sono sostituiti di diritto nell'Assemblea dai loro successori nel momento stesso dell'elezione di questi ultimi.

Art. 19 - Assemblea - Poteri e compiti

19.1. L'Assemblea viene convocata, in via ordinaria, almeno una volta l'anno, per il tramite del Presidente o in caso di suo impedimento dal Vice-Presidente, dalla Presidenza, che ne stabilisce l'Ordine del Giorno ed in ogni caso in cui ne venga fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei componenti l'Assemblea.

Fra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un intervallo di tempo di almeno ventiquattro ore.

19.2. Spetta all'Assemblea:

- stabilire le linee di strategia politica, di programma e di indirizzo di CNA Territoriale di Ravenna, in sintonia con le strategie della CNA nazionale e regionale, individuandone gli obiettivi in relazione alle esigenze ed agli interessi delle micro, piccole e medie imprese dell'Artigianato nonché dell'industria, del commercio e del turismo, ed in generale del mondo dell'impresa e delle relative forme associate, delle imprenditrici, degli imprenditori, di tutte le forme di lavoro autonomo, dei professionisti, nonché dei pensionati e più in generale delle attività economiche svolte dagli associati operanti nell'area territoriale di competenza di CNA Territoriale di Ravenna;
- esaminare l'andamento di CNA Territoriale di Ravenna e delle strutture collegate;
- approvare il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria Biennale proposto dalla Direzione;
- approvare il Piano strategico poliennale di sistema territoriale, predisposto dalla Direzione;
- approvare annualmente il bilancio consuntivo di CNA Territoriale di Ravenna proposto dalla Direzione;
- approvare lo Statuto e le sue eventuali modifiche ed integrazioni, che dovranno poi essere sottoposti al riesame per approvazione da parte della Direzione Nazionale;
- deliberare, nel rispetto delle competenze statutarie, su ogni altro punto all'ordine del giorno;
- deliberare sullo scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione nonché sulla nomina dei Liquidatori.

19.3. Salvo quanto previsto all'art.45 in punto a scioglimento e successivo punto 19.6 con riferimento all'elezione degli organi, le decisioni dell'Assemblea sono ritenute valide in prima convocazione se assunte alla presenza di almeno il 50% più uno dei suoi componenti, con il voto favorevole della maggioranza (pari ad almeno il 50% più uno) dei presenti.

In seconda convocazione le sue decisioni sono ritenute valide se assunte alla presenza di almeno il 25% dei suoi componenti, con il voto favorevole della maggioranza (pari ad almeno il 50% più uno) dei presenti.

19.4. L'Assemblea viene convocata ogni 4 anni con funzione Elettiva e nella composizione prevista dal vigente Regolamento per:

- deliberare il numero dei componenti la Direzione ed eleggerli, stabilendone i relativi compensi;
- eleggere il Presidente, il Vice Presidente nonché i membri della Presidenza CNA Territoriale di Ravenna determinandone il numero dei componenti nei limiti previsti dal Regolamento ed i relativi compensi;
- eleggere i componenti il Collegio dei Revisori, nominando all'interno dello stesso il Presidente e stabilendone i relativi compensi;
- deliberare il numero dei componenti ed eleggere i componenti il Collegio dei Garanti, nominando all'interno dello stesso il Presidente e stabilendone gli eventuali relativi compensi. Tale elezione dovrà assicurare la posizione di terzietà ed indipendenza dei suoi membri.

19.5. In caso di necessità la Presidenza può convocare l'Assemblea in seduta straordinaria per l'elezione del Presidente, del Vicepresidente o di organi prima della normale scadenza dei quattro anni.

19.6. L'elezione degli organi è valida quando sia presente almeno la metà più uno degli aventi diritto; qualora per 3 volte non si sia raggiunto il predetto quorum costitutivo, l'Assemblea, nella successiva convocazione, potrà validamente deliberare a maggioranza assoluta, qualunque sia il numero dei presenti.

19.7. In sede di convocazione dell'Assemblea con funzioni elettive, la Presidenza nel disporre la convocazione indica la data ultima rispetto alla quale gli associati, membri della predetta Assemblea, dovranno risultare regolarmente iscritti a CNA Ravenna e pertanto non destinatari di provvedimenti di decadenza e/o esclusione nonché in regola con il versamento delle quote associative.

Art. 20 - Direzione CNA Territoriale di Ravenna - Composizione

20.1. La Direzione CNA Territoriale di Ravenna rimane in carica quattro anni ed è composta da membri eletti dall'Assemblea Territoriale secondo le modalità stabilite nel Regolamento Interno, in numero minimo di 20 e massimo di 35, tra le imprenditrici e gli imprenditori regolarmente iscritti alla CNA Territoriale di Ravenna, i professionisti ed i lavoratori autonomi regolarmente iscritti a CNA Territoriale di Ravenna, i pensionati iscritti a CNA Pensionati, i soci di società di persone regolarmente iscritte a CNA Territoriale di Ravenna, gli Amministratori con deleghe operative di società di capitali e/o forme associate d'impresе regolarmente iscritte a CNA Territoriale di Ravenna, nonché i collaboratori di imprese famigliari regolarmente iscritte a CNA Territoriale di Ravenna.

20.2. Sono membri di diritto della Direzione:

- 1) i Componenti la Presidenza;
- 2) i Presidenti e i Vice Presidenti delle Unioni dei Comuni della Bassa Romagna e della Romagna Faentina, ovvero di altre Unioni comunali regolarmente costituite nell'ambito della competenza territoriale di CNA Ravenna;
- 3) i Presidenti ed i Vice Presidenti delle istanze comunali e intercomunali sulla base di quanto previsto dal Regolamento;
- 4) i Presidenti Coordinatori delle Unioni Territoriali di Mestiere;
- 5) i Presidenti dei Raggruppamenti di Interesse riconosciuti e costituiti a livello territoriale;
- 6) il Presidente di CNA Pensionati Territoriale;
- 7) il Presidente di CNA Professioni.

20.3. Al Presidente è attribuita la facoltà di sottoporre all'Assemblea la candidatura alla Direzione sino ad un massimo di 3 membri di sua designazione.

20.4. I componenti di diritto decadono automaticamente dalla qualità di membri della Direzione al venir meno della carica associativa dalla quale consegue la loro designazione in seno al predetto organo e sono sostituiti di diritto dai loro successori a far data dal subentro nella carica citata.

Art. 21 - Direzione CNA Territoriale di Ravenna - Poteri e compiti

21.1. La Direzione si riunisce di norma ogni mese e viene convocata, per il tramite del Presidente, dalla Presidenza, che ne stabilisce l'Ordine del Giorno, inoltre, può essere convocata per specifiche questioni su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

21.2. Spetta alla Direzione:

- a) nominare, su proposta della Presidenza, il Direttore di CNA Territoriale di Ravenna;
- b) attuare e sviluppare, deliberando le relative iniziative, le linee programmatiche di politica sindacale e organizzativa di CNA Territoriale di Ravenna stabilite dall'Assemblea;
- c) predisporre e presentare all'Assemblea il piano strategico poliennale di CNA Territoriale di Ravenna, proposto dalla Presidenza per il tramite del Direttore;
- d) deliberare in merito alle iniziative e alla organizzazione dei servizi ritenuti utili per il conseguimento dei fini statutari ed alla razionalizzazione degli stessi sul territorio, anche mediante la costituzione di appositi Enti e Società;

- e) promuovere e favorire la costituzione delle strutture e delle istanze organizzative e di settore necessarie alla realizzazione dei deliberati degli organi nominandone i responsabili e deliberandone gli assetti e i compiti, oltre che gli eventuali compensi;
- f) deliberare in merito all'acquisto, permuta, vendita di beni immobili e su ogni altra operazione immobiliare e/o finanziaria se e come strumentale all'attuazione degli scopi sociali;
- g) decidere su proposta della Presidenza - ai diversi livelli di competenza - la nomina dei rappresentanti di CNA Territoriale di Ravenna presso Enti, Amministrazioni, Istituti, commissioni ed organismi in genere;
- h) istituire o sopprimere uffici/sedi periferiche decentrate;
- i) deliberare l'articolazione dei Mestieri, delle Unioni di Mestiere, coerentemente con le tipologie e le denominazioni stabilite dalla Direzione Nazionale, nonché l'articolazione a livello territoriale di CNA Professioni nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto Nazionale;
- j) deliberare l'articolazione e costituzione dei Raggruppamenti di Interesse coerentemente con le tipologie e le denominazioni stabilite dalla direzione nazionale;
- k) deliberare in merito alla costituzione di ulteriori e diversi Mestieri, rispetto a quelli già previsti e deliberati dalla Direzione Nazionale, previa autorizzazione di quest'ultima anche in ordine alla all'indicazione dell'Unione di riferimento;
- l) definire e deliberare le modalità di eventuali aggregazioni tra le Istanze territoriali comunali e sulla costituzione di Unioni di Comuni;
- m) dare esecuzione alle decisioni del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Garanti;
- n) attribuire la rappresentanza legale per quanto riguarda determinati deliberati della Direzione stessa;
- o) presentare all'Assemblea il bilancio consuntivo;
- p) approvare il bilancio preventivo e le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio;
- q) proporre all'Assemblea il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria;
- r) deliberare su proposta della Presidenza le quote associative annuali ed esprimere indicazioni e criteri generali per la determinazione di corrispettivi specifici per servizi e prestazioni;

- s) deliberare sulle domande relative a forme di adesione non associativa in tema di partenariato, aggregazione, ed affiliazione ed alla loro cessazione a norma del presente Statuto (art.8.6,8.7. e 8.8.) e del Regolamento;
- t) adire il Collegio dei Garanti al fine di riscontrare e verificare inadempienze in ordine alla mancata ottemperanza, da parte delle articolazioni di CNA Territoriale di Ravenna, delle prescrizioni previste dal presente Statuto o dal codice etico di comportamento nazionale ovvero dal Regolamento o del codice di comportamento per la prevenzione degli illeciti; nonché impugnare innanzi al medesimo Collegio dei Garanti, atti/delibere/provvedimenti di organi ed articolazioni di CNA Territoriale Ravenna per chiederne l'annullamento ovvero la sospensione;
- u) adire il Collegio dei Garanti al fine di accertare e verificare violazioni ed inadempienze da parte di associati alle prescrizioni/condizioni previste dal presente Statuto, dal codice etico di comportamento nazionale, dal Regolamento, dai deliberati degli Organi di CNA, o dal codice di comportamento per la prevenzione degli illeciti, nonché dai deliberati degli organi sociali;
- v) deliberare in punto a sospensione, decadenza e esclusione dal rapporto associativo a norma di Statuto e Regolamento ed irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dal presente Statuto e/o dal Regolamento;
- w) deliberare in punto a sospensione e decadenza dagli organi, ed irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dal presente Statuto e/o dal Regolamento;
- x) ratificare le decisioni prese in via d'urgenza dalla Presidenza ovvero singoli atti del Direttore posti in essere sempre in via d'urgenza, purché coerenti con lo Statuto e le finalità sociali;
- y) deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione concernenti la gestione di CNA Territoriale di Ravenna;
- z) predisporre ed approvare il Regolamento di CNA Territoriale di Ravenna;
- aa) adottare il codice di comportamento per la prevenzione di reati ai sensi del D.lgs. 231/2001 sulla base di quanto predisposto dalla CNA Nazionale;
- bb) adottare il Codice Etico sulla base di quanto predisposto dalla CNA Nazionale;
- cc) promuovere l'attività di integrazione tra politiche e progetti e tra ambiti territoriali e professionali o di attività economica;
- dd) definire gli ambiti di economia politica, finanziaria e di supporto organizzativo di CNA Pensionati Ravenna;
- ee) svolgere ogni altra attività, anche solo consultiva, come prevista dal presente Statuto e/o dal Regolamento;

ff) fuori dai casi di cui al punto 38.1. delibera in punto a giudizio di compatibilità fra cariche e ruoli (sindacali/operativi) ricoperti in CNA Territoriale di Ravenna e incarichi e candidature politiche.

21.3. La Direzione può delegare alla Presidenza, sulla base di specifico e circoscritto mandato, singole sue competenze ad esclusione di quelle previste ai punti j), n), q) e r) in ogni caso in forza di mandati che di volta in volta dovranno risultare per atto scritto e delimitati allo svolgimento di specifici atti.

21.4. Per la validità delle deliberazioni della Direzione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti in prima convocazione, e di un terzo in seconda convocazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Art. 22 - Presidenza CNA Territoriale di Ravenna - Poteri e compiti

22.1. La Presidenza rimane in carica quattro anni ed è un organo collegiale, eletto dall'Assemblea tra i propri componenti, tra le imprenditrici e gli imprenditori associati alla CNA Territoriale di Ravenna, secondo le modalità stabilite nel Regolamento.

22.2. La Presidenza è composta da cinque a nove membri, tra i quali l'Assemblea elegge il Presidente ed il Vice Presidente. I candidati alla Presidenza debbono essere iscritti alla CNA Territoriale di Ravenna da almeno 12 mesi.

22.3. I componenti la Presidenza, nella rispettiva carica di Presidente, Vice Presidente e membro di Presidenza, non possono rimanere in carica per più di due mandati pieni e consecutivi in ciascuna delle suddette cariche.

22.4. Non possono ricoprire la qualifica di membri della Presidenza e di Vice Presidente coloro che, anche per un solo mandato, abbiano ricoperto l'incarico di Presidente.

22.5. Alle riunioni della Presidenza partecipa quale invitato permanente, con funzioni e voto consultivo, il Direttore.

22.6. Spetta alla Presidenza:

- 1) promuovere l'attività politica della CNA Territoriale di Ravenna;
- 2) svolgere funzioni di rappresentanza politico-istituzionale, che può eventualmente delegare per specifiche materie e/o il compimento di singole attività ad alcuno dei suoi membri o al Direttore;
- 3) verificare l'attuazione dei deliberati degli organi di CNA Territoriale di Ravenna da parte delle strutture e dei soggetti preposti alla loro attuazione;
- 4) sovrintendere e verificare, ad iniziativa e/o resoconto del Direttore, l'operato della struttura;

- 5) assumere delibere spettanti alla Direzione, aventi carattere d'urgenza, sottoponendole successivamente alla stessa per la ratifica;
- 6) convocare l'Assemblea e la Direzione, stabilendone l'ordine del giorno;
- 7) attuare i deliberati della Direzione e prospettare alla Direzione le soluzioni e le indicazioni ai problemi fondamentali della tutela degli interessi delle imprese;
- 8) su proposta del Presidente, adottare le linee generali riguardanti l'attività di comunicazione/promozione del Sistema CNA Territoriale di Ravenna e le conseguenti necessarie relazioni esterne;
- 9) deliberare, su proposta del Direttore, in merito alle linee programmatiche e di indirizzo relative al trattamento economico e normativo del personale dipendente, alla strutturazione di organico e distribuzione del predetto personale nell'ambito territoriale, alle assunzioni e licenziamenti, l'inquadramento contrattuale del personale dipendente nonché in punto ad aumenti retributivi, passaggi di qualifica e trasferimenti;
- 10) valutare ed approvare in via preventiva le condizioni generali relative ad eventuali Accordi Collettivi Aziendali, loro modifiche ed integrazioni nonché l'applicazione di CCNL di settore;
- 11) proporre alla Direzione la nomina del Direttore;
- 12) proporre alla Direzione, per il tramite del Direttore, il Piano Strategico poliennale della CNA Territoriale di Ravenna;
- 13) proporre alla Direzione la nomina dei rappresentanti di CNA Territoriale di Ravenna presso Enti, Amministrazioni, Istituti, Commissioni ed organismi in genere;
- 14) proporre alla Direzione le quote associative annuali.

22.7. La Presidenza è convocata dal Presidente ovvero a richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri.

Art. 23 – Presidente CNA Territoriale di Ravenna

23.1. Il Presidente rimane in carica quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi: tuttavia il Vice Presidente ed i membri di presidenza che in tali cariche abbiano ricoperto due mandati consecutivi e pieni possono concorrere alla carica di Presidente.

23.2. I candidati alla carica di Presidente debbono essere iscritti alla CNA Territoriale di Ravenna da almeno 12 mesi.

23.3. Il Presidente convoca la Presidenza, fissandone l'ordine del giorno e la presiede, inoltre convoca e presiede la Direzione nonché l'Assemblea.

23.4. Il Presidente ha la rappresentanza legale, negoziale e giudiziale di CNA Territoriale di Ravenna a tutti gli effetti, sia di fronte a terzi che a giudizio. In tale sua veste egli sottoscrive tutti gli atti in nome e per conto di CNA Territoriale di Ravenna ed ha facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti.

23.5. Il Presidente nell'ambito delle proprie competenze, salvo facoltà di revoca, può conferire deleghe per il compimento degli atti. Specifiche deleghe di rappresentanza, salvo facoltà di revoca, possono essere conferite in particolare ai Presidenti dei Mestieri e delle Istanze Territoriali (Comunali, Intercomunali e Unione dei Comuni).

23.6. Il Presidente, assieme al Direttore, ha la responsabilità dell'attuazione delle decisioni politiche e sovrintende al democratico e corretto funzionamento degli organi dell'Associazione nel rispetto delle norme dello Statuto e del Regolamento di CNA Territoriale di Ravenna, nonché del Codice etico della CNA nazionale, esercitando a tal fine ogni attribuzione come ivi prevista.

23.7. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

23.8. Venendo a mancare il Presidente, per qualsiasi causa, entro tre mesi dovrà essere convocata l'Assemblea per la nuova elezione.

Art. 24 – Vice Presidente CNA Territoriale di Ravenna

24.1. Il Vice Presidente rimane in carica quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.

24.2. I candidati alla carica di Vice Presidente debbono essere iscritti alla CNA Territoriale di Ravenna da almeno 12 mesi.

24.3. Il Presidente che abbia cessato l'incarico, anche dopo un solo mandato, non può ricoprire l'incarico di Vice Presidente.

24.4. Il Vice Presidente svolge esclusivamente funzione vicaria sostituendo il Presidente in tutte le sue funzioni, nel caso di sua assenza o impedimento temporanei.

Art.24. BIS - Decadenza dagli organi

24.BIS.1. La decadenza dagli organi di CNA Territoriale di Ravenna opera nei confronti dell'Associato:

a) che abbia perso per qualsiasi causa (decesso, recesso, esclusione, decadenza) la qualità di associato alla CNA Territoriale di Ravenna;

- b) perdita dello status giuridico di Imprenditore o degli altri requisiti necessari per ricoprire la carica;
- c) morosità per un intero anno nel pagamento delle quote associative;
- d) gravi violazioni dello Statuto, del Regolamento e/o del Codice Etico nazionale come accertate dal Collegio dei Garanti;
- e) assenza consecutiva non giustificata per tre volte alle riunioni, regolarmente convocate, dell'organo di appartenenza;
- f) per sottoposizione a procedura concorsuale laddove non vi sia continuità aziendale;
- g) in ogni altra ipotesi prevista dal presente Statuto e dal Regolamento;

24.BIS.2. I dirigenti imprenditori di cui all'art.38.1 oltre che per i predetti motivi di cui sopra decadono altresì per sopravvenuta assunzione degli incarichi previsti a motivo d'incompatibilità dal predetto art.38 dello Statuto CNA Territoriale di Ravenna.

24.BIS.3. La decadenza nelle ipotesi di cui al punto 24.bis.1. lett.a) e b) previa verifica dei presupposti opera di diritto ed è accertata con effetto meramente dichiarativo da parte della Direzione CNA Ravenna con delibera comunicata agli interessati.

Art. 25 - Collegio dei Revisori

25.1. Il Collegio dei Revisori, eletto dall'Assemblea, è costituito da n. 3 membri effettivi e 2 supplenti tutti iscritti all'Albo Ufficiale dei Revisori.

25.2. Fra i suoi componenti effettivi viene eletto, sempre dall'Assemblea, un Presidente esterno al Sistema CNA.

25.3. Il Collegio dei Revisori rimane in carica quattro anni ed ha il compito di controllare la regolarità contabile della gestione economica e finanziaria di CNA Territoriale di Ravenna.

25.4. Il Collegio dei Revisori, quale organo di garanzia, attesta con apposita relazione all'Assemblea che approva il bilancio consuntivo annuale, la regolarità contabile ed amministrativa della gestione economica e finanziaria ed illustra i criteri di redazione del bilancio al fine di assicurare completezza informativa, veridicità e trasparenza nella gestione.

25.5. Qualora la situazione economica e finanziaria sia di entità particolarmente limitata, tenuto conto anche delle società ed enti promossi o controllati da essi, è prevista la possibilità di nominare un solo Revisore contabile, iscritto al relativo albo ed esterno al Sistema CNA, con le medesime funzioni e responsabilità di cui sopra.

Art. 26 - Collegio dei Garanti

26.1. Il Collegio dei Garanti è composto da un numero massimo di 9 membri, anche esterni al Sistema CNA, che non abbiano alcun incarico in alcun organo nell'ambito

della CNA e non siano vincolati da rapporti di lavoro subordinato con essa.

26.2. Fra i suoi componenti, viene eletto dall'Assemblea un Presidente, che è un libero professionista avvocato.

26.3. Il Collegio dei Garanti è eletto dall'Assemblea che ne stabilisce gli eventuali compensi e resta in carica quattro anni.

26.4. Il Collegio dei Garanti è un organo di garanzia autonomo e indipendente, in posizione di terzietà ed autonomia, con funzioni di collegio arbitrale rituale, con esclusione di ogni altra giurisdizione. Esso decide qualunque controversia che insorga all'interno di CNA Territoriale di Ravenna, tra associati, tra associati e l'Associazione, tra associati e organi o tra organi, in ordine alla corretta interpretazione ed applicazione delle norme dello Statuto e del Regolamento di CNA Territoriale di Ravenna nonché del Codice Etico. Esso decide sulla legittimità degli atti e provvedimenti adottati dagli organi della CNA se ed in quanto impugnati nel rispetto dei termini e delle modalità previste dal Regolamento.

26.5. Il Collegio dei Garanti, nei casi previsti dallo Statuto e dal Regolamento ed in ogni altra ipotesi di richiesta degli organi, fornisce pareri non vincolanti anche in via preventiva, in punto a legittimità dei provvedimenti adottati o da adottare: fornisce inoltre in via preventiva e a richiesta della Direzione i criteri per l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dallo Statuto e dal Regolamento.

26.6. Le decisioni del Collegio dei Garanti possono essere impugnate avanti al Collegio dei Garanti nazionale – riconosciuto quale giudice unico d'appello - nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della decisione oggetto dell'impugnativa.

26.7. Il Collegio dei Garanti giudica nelle forme dell'arbitrato rituale secondo diritto e nel rispetto dei principi statutari e regolamentari sentite le parti interessate ed esperita l'istruttoria, con decisione da depositarsi entro 90 giorni dalla convocazione del collegio, salvo proroga non superiore a 180 giorni. Il Collegio dei Garanti adotterà un regolamento conforme a quello del Collegio dei Garanti nazionale.

26.8. Il Collegio dei Garanti non ha potere di autoconvocazione e può esplicitare le proprie competenze solo su richiesta della Direzione o, in caso di urgenza, della Presidenza, o di singoli associati.

Art. 27 – Direttore di CNA Territoriale di Ravenna

27.1. Il Direttore viene nominato dalla Direzione su proposta della Presidenza.

27.2. Il Direttore:

- a) è responsabile del buon funzionamento della struttura CNA Territoriale di Ravenna e sovrintende a tutte le aree e funzioni della stessa con ampia autonomia operativa;

- b) propone alla Presidenza il Piano Strategico poliennale di CNA Territoriale di Ravenna;
- c) sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria di CNA Territoriale di Ravenna e propone alla Presidenza il bilancio preventivo e consuntivo;
- d) verifica ed è responsabile dell'attuazione dei deliberati degli organi da parte delle strutture e dei soggetti preposti alla loro attuazione;
- e) concorre all'elaborazione delle politiche associative, coadiuva la Presidenza ed il Presidente nella rappresentanza politica del Sistema CNA Territoriale di Ravenna e ha, nei confronti degli organi, la responsabilità di attuazione delle decisioni politiche assunte;
- f) propone alla Presidenza l'articolazione della struttura organizzativa di CNA Territoriale di Ravenna e l'attribuzione o revoca degli incarichi al personale dipendente;
- g) costituisce, definisce, modifica e risolve i rapporti di lavoro con tutto il personale nell'ambito delle compatibilità economiche definite dagli organi; tale funzione è esclusiva e non delegabile;
- h) partecipa, con voto consultivo, alle riunioni di tutti gli organi di CNA Territoriale di Ravenna;
- i) tutto lo staff e i quadri rispondono direttamente al Direttore CNA Territoriale di Ravenna.

TITOLO VI

Istanze del territorio

Art. 28 - Scopi e adempimenti delle istanze del territorio

28.1. L'articolazione sul territorio della CNA Territoriale di Ravenna è costituita dalle Istanze comunali, intercomunali e dalle Unioni di comuni, individuate dalla Direzione CNA Territoriale di Ravenna.

28.2. Nelle suddette istanze del territorio si realizza la partecipazione diretta dell'associato alla vita associativa della CNA e si perseguono gli scopi e i fini della stessa.

28.3. L'istanza del territorio promuove nel proprio ambito l'aggregazione associativa, opera per la rilevazione dei bisogni delle imprese e degli associati e per la diffusione della loro informazione sull'azione e sulle opportunità offerte dal Sistema CNA e sviluppa attività di rappresentanza in sede locale, anche organizzando attività culturali e ricreative.

28.4. Le istanze del territorio sono impegnate alla osservanza del presente Statuto, del Regolamento, del Codice etico della CNA nazionale, nonché delle deliberazioni degli organi territoriali nell'interesse degli associati e delle istanze medesime.

Gli organi delle istanze del territorio sono soggetti alle stesse regole previste per i corrispondenti organi di CNA Territoriale Ravenna dal presente Statuto e dal Regolamento.

28.5. Le istanze del territorio, a fronte di problematiche aventi rilevanza sovra-territoriale ovvero di particolare importanza, sono tenute a darne tempestiva comunicazione alla Presidenza della CNA Territoriale di Ravenna per le opportune valutazioni e per la formulazione di eventuali indicazioni.

28.6. Laddove la consistenza associativa espressa dalla singola istanza comunale risulti inadeguata a criteri di efficienza rappresentativa la Direzione di CNA Territoriale di Ravenna su proposta della Presidenza, può disporre l'aggregazione ad altra istanza comunale territorialmente limitrofa. In tale caso dovranno essere comunque garantite proporzionalmente, le condizioni di rappresentanza e partecipazione a norma di Regolamento.

Art. 29 - Assemblee comunali/intercomunali

29.1. Le Assemblee comunali e intercomunali rappresentano, al livello del rispettivo territorio, la base associativa di CNA Territoriale di Ravenna e sono costituite dagli associati alla relativa istanza comunale e da pensionati iscritti a CNA Pensionati, aventi sede dell'impresa o della propria attività nel Comune ovvero ivi residenti.

29.2. Le Assemblee comunali e intercomunali vengono convocate dalla Presidenza comunale/intercomunale, per il tramite del suo Presidente, o, in caso di necessità, dal Presidente CNA Territoriale di Ravenna, almeno una volta all'anno e ogni quattro anni per il rinnovo degli organismi, nel quadro del rinnovo degli organi di CNA Territoriale di Ravenna.

29.3. Spetta alle Assemblee comunali e intercomunali:

- a) eleggere fra i propri componenti la Presidenza, il Presidente ed il Vice Presidente nonché la Direzione (comunale o intercomunale) nei casi e con le modalità previste dal Regolamento;
- b) eleggere i rappresentanti della istanza comunale o intercomunale nell'ambito degli organismi di CNA Territoriale di Ravenna in base alle norme previste in merito dal presente Statuto e dal Regolamento;
- c) esaminare l'andamento della istanza comunale o intercomunale CNA fornendo eventuali indicazioni programmatiche rilevanti per le caratteristiche proprie dell'ambito territoriale;
- d) deliberare su iniziative e proposte aventi rilevanza locale o delegate di volta in volta dagli organismi territoriali.

Art. 30 - Direzioni comunali/intercomunali

30.1. Le Direzioni comunali/intercomunali rimangono in carica quattro anni e sono composte da membri eletti dalla rispettiva Assemblea comunale/intercomunale e tra i propri componenti, compresi gli iscritti a CNA Pensionati.

30.2. Le Direzioni comunali/intercomunali, rappresentative delle prevalenti attività esercitate nel territorio di riferimento, sono composte dai componenti la rispettiva Presidenza e da un ulteriore numero di membri per un totale complessivo variabile da 7 a 21, in ragione della dimensione associativa dell'istanza comunale/intercomunale di riferimento, come da Regolamento.

30.3. Le Direzioni comunali/intercomunali sono convocate ad intervalli di tempo non inferiori a quelli previsti dal Regolamento, per il tramite del suo Presidente, dalla rispettiva Presidenza, che ne stabilisce anche l'O.d.G. Il diritto di convocare le Direzioni comunali/intercomunali e determinarne l'O.d.G. spetta in caso di necessità anche al Presidente di CNA Territoriale Ravenna;

30.4. Spetta alle Direzioni comunali/intercomunali:

- a) garantire il buon funzionamento dell'organizzazione a livello del territorio comunale;
- b) rafforzare i rapporti di collaborazione fra le istanze verticali ed orizzontali;
- c) tenere, nell'ambito delle linee fissate dalla Direzione CNA Territoriale di Ravenna, i rapporti con gli Enti pubblici, con gli Istituti di credito e con gli organi locali delle forze politiche, sociali ed economiche;
- d) concorrere in accordo con la Presidenza CNA Territoriale di Ravenna alla designazione dei propri rappresentanti negli Enti presenti nel territorio di riferimento.

Art. 31 - Presidenze e Presidenti comunali/intercomunali

31.1. Le Presidenze, i Presidenti e i Vice Presidenti rimangono in carica quattro anni; i Presidenti per non più di due mandati pieni e consecutivi.

31.2. Le Presidenze sono organi collegiali composti dai rispettivi Presidente e Vice Presidente e nelle realtà più consistenti da un ulteriore numero di componenti, designati come previsto e definito dal Regolamento di CNA Territoriale di Ravenna.

31.3. Il Presidente convoca la Presidenza, fissandone l'ordine del giorno e presiede la Presidenza, la Direzione ove costituita a norma di Regolamento, nonché l'Assemblea.

31.4. La Presidenza della istanza comunale/intercomunale è responsabile del perseguimento dei fini e degli scopi della CNA sul territorio di competenza.

31.5. Il Presidente ha funzioni di rappresentanza politico-sindacale presso le Istituzioni locali e gli interlocutori politici, sociali ed economici e verifica l'attuazione a livello locale dei deliberati degli organi territoriali: a tal fine cura e mantiene un costante rapporto con gli organi di corrispondente riferimento di CNA Territoriale di Ravenna.

31.6. Nell'espletamento delle proprie funzioni la Presidenza ed il Presidente sono coadiuvati dal Responsabile della istanza comunale/intercomunale, che è individuato dal Direttore di CNA Ravenna, sentito il parere non vincolante della Presidenza comunale/intercomunale e previa informazione della Presidenza di CNA Territoriale di Ravenna.

Art. 32 – Organi delle Unioni di Comuni

32.1. Nell'ambito territoriale di competenza di CNA Territoriale di Ravenna vengono identificate attualmente le Unioni dei Comuni della Romagna Faentina e della Bassa Romagna, fatta salva la facoltà riservata alla Direzione dall'art.21 lett.I di costituire altre Unioni di Comuni.

32.2. Sono organi delle Unioni di Comuni il Presidente, il Vice Presidente la Presidenza e l'Assemblea.

32.3. L'Assemblea delle Unioni dei Comuni, alla quale compete la funzione di rafforzare la rappresentanza ed i rapporti di costante e fattivo confronto con le Istituzioni/Enti Pubblici Locali delle rispettive Unioni dei Comuni, è composta nel rispetto dei criteri previsti dal Regolamento garantendo proporzionalmente, le condizioni di rappresentanza e partecipazione delle istanze comunali ed intercomunali che le compongono.

32.4. L'Assemblea delle Unioni dei Comuni elegge fra i propri componenti la Presidenza, il Presidente ed il Vice Presidente.

32.5. La Presidenza, il Presidente e il Vice Presidente rimangono in carica quattro anni; i Presidenti per non più di due mandati pieni e consecutivi.

32.6. La Presidenza è un organo collegiale composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un ulteriore numero di componenti così come definito nel Regolamento, che vengono eletti dalla Assemblea della Unione dei Comuni.

32.7. Il Presidente convoca la Presidenza e l'Assemblea della Unione dei Comuni ad intervalli di tempo non inferiori a quelli previsti dal Regolamento fissandone l'ordine del giorno e presiedendole. In caso di necessità il diritto di convocazione dell'Assemblea delle Unioni dei Comuni spetta anche al Presidente di CNA Territoriale Ravenna.

TITOLO VII

Mestieri, Unioni di Mestiere e Raggruppamenti di Interesse

Art. 33 – Mestieri e Unioni Territoriali di Mestiere

33.1. I Mestieri, come individuati dalla Direzione di CNA Nazionale, sono costituiti da tutti gli associati a CNA Territoriale di Ravenna appartenenti al rispettivo ambito professionale o settore di attività economica, con le modalità indicate nel Regolamento. È fatta salva la facoltà di CNA Territoriale di Ravenna di attivare altri Mestieri come prevista al punto 21.2. lett. k) del presente Statuto.

33.2. I Mestieri, a livello territoriale, sono aggregati dal punto di vista del coordinamento funzionale ed organizzativo nelle Unioni, come individuate dalla Direzione di CNA Nazionale.

33.3. In conformità a quanto contenuto nell'art. 6 punto A) dello Statuto nazionale, i Mestieri e le Unioni di Mestiere concorrono a comporre il Sistema CNA Territoriale di Ravenna, nei limiti ed alle condizioni previste dal presente Statuto e dal Regolamento.

33.4. Sono organi dei Mestieri il Presidente ed il Consiglio. Per quanto non previsto dallo Statuto di CNA Territoriale di Ravenna, la composizione e funzionamento dei predetti organi sono disciplinate dal Regolamento.

33.5. L'Assemblea territoriale dei Mestieri, costituita da tutti gli associati appartenenti al singolo Mestiere, si riunisce almeno ogni 4 anni per eleggere il proprio Presidente, il proprio Consiglio, composto da un numero di membri variabile da un minimo di 3 ad un massimo di 15, i propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione di riferimento nonché i propri rappresentanti nell'ambito dell'Assemblea di CNA Territoriale di Ravenna, in base alle norme previste in merito dal presente Statuto e dal Regolamento.

33.6. Sono organi dell'Unione di Mestiere il Consiglio, la Presidenza ed il Presidente Coordinatore. Per quanto non previsto dallo Statuto di CNA Territoriale Ravenna, la composizione e funzionamento dei predetti organi sono disciplinate dal Regolamento.

33.7. Il Presidente Coordinatore dell'Unione è eletto fra i Presidenti dei Mestieri che compongono l'Unione stessa e che ne costituiscono l'organo di Presidenza. Il Consiglio dell'Unione di Mestiere è composto dalla Presidenza e da un numero di membri, fra un minimo di 7 ed un massimo di 31, espressi da ciascun Mestiere, nel rispetto dei criteri previsti dal Regolamento garantendo proporzionalmente le condizioni di rappresentanza e partecipazione di ciascun Mestiere che la compone.

33.8. Il Presidente Coordinatore di ciascuna Unione Territoriale resta in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi: esso convoca e presiede gli organi della rispettiva Unione.

33.9. Gli organi delle Unioni territoriali debbono essere in ogni caso convocati quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei componenti dell'organo.

33.10. Il Presidente di Mestiere che assume la funzione di Presidente Coordinatore di ciascuna Unione Territoriale è membro di diritto dell'Assemblea e della Direzione di CNA Territoriale di Ravenna.

33.11. Al fine di permettere ai Mestieri di poter svolgere la funzione di rappresentanza esterna del livello confederale territoriale, il Presidente CNA Territoriale di Ravenna delega, di norma, al Presidente del singolo Mestiere di:

- rappresentare gli interessi degli associati nell'ambito del Mestiere stesso, impegnandosi a determinare una effettiva ed equilibrata integrazione organizzativa del Sistema CNA;
- rappresentare istituzionalmente la rispettiva categoria professionale;
- elaborare e gestire le relazioni sindacali di competenza del rispettivo Mestiere e/o settore;
- elaborare ed attuare le politiche di promozione economica di settore, anche attraverso apposite iniziative volte alla erogazione di servizi settoriali alle imprese, previa espressa delibera autorizzativa della Direzione CNA Territoriale di Ravenna;
- dar vita a forme di coordinamento intersettoriale di concerto con gli organismi confederali di CNA Territoriale di Ravenna.

33.12. Il Presidente di CNA Territoriale di Ravenna potrà non rilasciare, in tutto o in parte, le deleghe sopra elencate solo previo parere conforme della Direzione di CNA Territoriale di Ravenna.

33.13. Il Presidente di CNA Territoriale di Ravenna, per giustificati motivi e su parere conforme della Direzione CNA Territoriale di Ravenna, potrà revocare in ogni momento le deleghe come sopra precedentemente rilasciate.

33.14. In considerazione della specificità del settore dell'Autotrasporto, esso costituisce una Unione (CNA FITA) che detiene direttamente la titolarità delle funzioni elencate ed ha un proprio statuto nazionale. Andranno tuttavia obbligatoriamente concertate con CNA Territoriale di Ravenna eventuali decisioni della CNA FITA di Ravenna in merito ad iniziative, non unitarie, di fermo territoriale dei servizi di autotrasporto merci, o che impegnino l'insieme della Confederazione CNA.

33.15. I Mestieri e le Unioni, non hanno autonomia e soggettività giuridica, non possono assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi. Tale potere resta in capo al Presidente CNA Territoriale di Ravenna il quale opera su mandato dei relativi organi territoriali.

33.16. Delle obbligazioni eventualmente assunte dai rappresentanti dei Mestieri e delle Unioni ai diversi livelli associativi, rispondono in via esclusiva e diretta i predetti rappresentanti.

33.17. I Mestieri e le Unioni concorrono a definire contenuti ed obiettivi del Piano Strategico di CNA Territoriale di_Ravenna, anche al fine di concordare le risorse umane, organizzative e finanziarie che la CNA impegnerà nelle attività concernenti i Mestieri e le Unioni.

Art. 34 - Raggruppamenti di Interesse

34.1. CNA Territoriale di Ravenna promuove l'organizzazione di raggruppamenti tra gli associati aventi omogeneità di interessi per il conseguimento di obiettivi specifici comuni.

34.2. Gli organi dei Raggruppamenti di Interesse sono il Presidente ed il Comitato e la composizione degli stessi viene stabilita nel Regolamento.

34.3. I Raggruppamenti di interesse vengono costituiti e riconosciuti sulla base di conforme delibera della Direzione CNA Territoriale di Ravenna.

34.4. Il Presidente del Raggruppamento d'interesse riconosciuto è membro di diritto della Assemblea e della Direzione di CNA Territoriale di Ravenna.

Art. 35 - CNA Professioni

35.1. CNA Professioni è l'articolazione del Sistema CNA di rappresentanza complessiva delle associazioni professionali, che abbiano i requisiti ai sensi della L. 4/2013 come già precedentemente previsto dall'art. 26 D. Lgs. 206/2007.

35.2. CNA Professioni concorre a comporre il Sistema CNA.

35.3. CNA Professioni è costituita a livello nazionale. Le singole associazioni aderenti, possono costituire a livello regionale, previa delibera della Presidenza Nazionale di CNA Professioni e quindi delle competenti Direzioni Regionali CNA, istanze di rappresentanza del sistema associativo delle professioni, al fine di tutelare nei rispettivi ambiti territoriali gli interessi degli associati, nominando all'uopo rappresentanti, ovvero costituendo organi di coordinamento.

35.4. Le associazioni professionali, già costituite ai sensi della L. 4/2013 come già precedentemente previsto dall'art.26 del D.Lgs n.206/2007, aderiscono a CNA Professioni, in forza di una domanda di affiliazione su cui delibera la Presidenza Nazionale che valuta la rispondenza dei rispettivi statuti ai fini ed agli scopi di CNA, nonché il possesso dei requisiti di cui al comma precedente. La Presidenza della CNA Nazionale può chiedere modifiche statutarie o requisiti aggiuntivi per autorizzare l'adesione a CNA Professioni.

35.5. Ciascuna associazione professionale, allorché associata, evidenzia nella propria comunicazione istituzionale "aderente a CNA Professioni".

35.6. Ciascuna associazione aderente a CNA Professioni è tenuta al rispetto dello Statuto CNA e dei deliberati degli organi confederali. In caso di violazione delle norme statutarie ovvero dei deliberati degli organi confederali, la Presidenza Nazionale può deliberare la risoluzione del rapporto associativo della singola associazione da CNA Professioni.

35.7. Il Collegio dei Garanti CNA Nazionale, ha competenza esclusiva per ogni controversia tra le associazioni aderenti a CNA Professioni ed il Sistema CNA.

35.8. Gli organi di CNA Professioni sono il Consiglio, la Presidenza ed il Presidente come individuati nello Statuto della CNA Nazionale.

35.9. Gli associati di ciascuna associazione aderente a CNA Professioni, per poter fruire dei servizi del Sistema CNA debbono associarsi direttamente alla CNA territoriale di competenza nei modi e forme previste dal presente Statuto. L'Assemblea Nazionale, su proposta della Presidenza, può deliberare speciali forme di adesione a CNA per quanto attiene la sola fruizione di alcune particolari categorie di servizi.

35.10. La costituzione di eventuali articolazioni territoriali di CNA Professioni saranno soggette a regole e modalità di funzionamento deliberate dalla Direzione di CNA Territoriale di Ravenna in conformità ai principi previsti dal presente Statuto nonché dallo Statuto Nazionale.

Art. 36 - CNA Pensionati

36.1. La CNA Associazione Territoriale di Ravenna promuove la rappresentanza degli interessi dei pensionati attraverso l'organizzazione di CNA Pensionati di Ravenna.

36.2. L'organizzazione di CNA Pensionati di Ravenna concorre a comporre il Sistema CNA e può dotarsi di un proprio statuto conforme ai principi ed alle norme contenute nello statuto, nel regolamento e nel codice etico di CNA.

36.3. CNA Pensionati Nazionale attiva convenzioni con gli istituti previdenziali per la riscossione delle quote associative dei pensionati iscritti, i quali automaticamente sono aderenti al Sistema CNA.

36.4. Il presidente di CNA Pensionati è membro di diritto dell'Assemblea e della Direzione di CNA Territoriale di Ravenna.

TITOLO VIII **Cumulo e Incompatibilità - Votazioni**

Art. 37 - Cumulo delle cariche

37.1. Si rinvia al Regolamento interno della CNA la individuazione dei criteri volti a limitare il cumulo delle cariche attribuite, sia all'interno del Sistema CNA che nella rappresentanza della CNA in enti ed istituzioni.

Art. 38 - Incompatibilità

38.1. Gli incarichi di Presidente, Vice Presidente e di componente la Presidenza di CNA Territoriale di Ravenna, di Presidente di Mestiere, di Presidente Coordinatore di Unioni di Mestiere, di Presidente delle istanze comunali/intercomunali e Presidente dell'Unione dei Comuni, di Presidente di Raggruppamento di Interesse e di Presidente di CNA Professioni sono incompatibili con l'assunzione di incarichi e di candidature di natura politica e con gli incarichi di parlamentare europeo e nazionale, consigliere regionale, territoriale, comunale e tutte le corrispondenti cariche esecutive: fanno eccezione i comuni sotto i 15.000 abitanti.

38.2. Essi decadono, automaticamente e di diritto, dall'incarico nei predetti organi confederali, in conseguenza dell'assunzione dei sopra citati ruoli.

38.3. Le condizioni di incompatibilità di cui sopra al punto 38.1. operano, con i medesimi effetti di cui al punto 38.2., per il ruolo di Direttore di CNA Territoriale di Ravenna.

38.4. Gli incarichi apicali sopra elencati sono altresì incompatibili con l'appartenenza, a qualsiasi livello, a segreterie e/o a organi esecutivi/direttivi di partiti/movimenti politici.

38.5. Decorso un anno dal venir meno della condizione di incompatibilità, è consentita la presentazione delle candidature e quindi la successiva elezione nei sopra citati organi associativi, ferme le preclusioni in ordine al limite dei mandati ed agli incarichi ricoperti.

38.6. Fuori dai casi di cui al punto 38.1. sono fatte salve le facoltà di deliberazione riservate alla Direzione di CNA Territoriale di Ravenna in punto a giudizio di compatibilità fra cariche e ruoli (sindacali/operativi) ricoperti in CNA Territoriale di Ravenna e incarichi e candidature politiche.

Art. 39 - Modalità delle votazioni

39.1. Salvo quanto ulteriormente previsto dal Regolamento di CNA Territoriale di Ravenna, le votazioni negli organi avvengono di norma in modo palese per alzata di mano.

39.2. La votazione a scrutinio segreto è consentita unicamente:

- a) quando ne sia fatta espressa e preliminare richiesta, verbale o scritta, da uno o più componenti dell'organo e tale richiesta sia accolta da almeno il 25% dei presenti aventi diritto al voto: la votazione sulla richiesta avviene in modo palese per alzata di mano;
- b) in caso di votazioni su nominativi per cariche elettive, ad esclusione della nomina del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Garanti, salvo altra modalità adottata con il voto di almeno il 75% dei presenti;
- c) in caso di provvedimenti disciplinari;
- d) nel caso di mozione di sfiducia nei confronti di qualsiasi membro degli organi.

TITOLO IX

Fondo Comune - Bilancio e Rendiconto

Art. 40 - Fondo Comune

40.1. Il Fondo Comune della CNA Territoriale di Ravenna è costituito:

- a) dai contributi associativi annuali ordinari, integrativi e straordinari degli associati e dai contributi Epasa-Itaco, ed ogni altro introito derivante dall'attività di rappresentanza sindacale, al netto di tutte le spese e le uscite di funzionamento;
- b) dalle somme destinate a formare speciali riserve;
- c) da sopravvenienze derivanti, sotto qualsiasi forma, da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti;
- d) dai beni mobili e immobili acquistati con il fondo comune;
- e) dai frutti ed interessi generati dal patrimonio.

40.2. La CNA Territoriale di Ravenna risponde con il proprio fondo esclusivamente delle obbligazioni assunte legittimamente, nel rispetto dello Statuto e del Regolamento, dai propri organi territoriali in conformità alle loro rispettive competenze ed attribuzioni.

40.3. I singoli associati non possono richiedere la divisione del Fondo Comune, nè pretenderne la quota in caso di recesso. Inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 148, comma 8, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, è fatto divieto di distribuzione,

anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

40.4. Le quote o contributi associativi non sono rivalutabili e non sono trasmissibili per atto tra vivi.

Art. 41 - Autonomia finanziaria

41.1. La CNA Territoriale di Ravenna è dotata di propria autonomia giuridica, economica, finanziaria e patrimoniale rispetto a qualsiasi altro diverso ente e/o società appartenente al Sistema CNA.

Art. 42 - Bilancio

42.1. Gli organi competenti approvano il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo di ogni anno, di norma, rispettivamente entro il mese di aprile e giugno di ogni anno. Il bilancio consuntivo è approvato previo esame del Collegio dei Revisori, che alleggerà la propria relazione.

42.2. Nella stesura dei bilanci, sia preventivo che consuntivo, la CNA Territoriale di Ravenna adotterà il criterio contabile della competenza, uniformandosi allo schema di bilancio unico secondo i criteri della CNA Nazionale, perseguendo l'obiettivo del pareggio di bilancio.

42.3. I dati associativi e quant'altro necessario a dimostrare la correttezza e la trasparenza nella gestione organizzativa e nella conduzione amministrativa di CNA Territoriale di Ravenna, sono a disposizione del Sistema CNA.

Art. 43 - Piano Strategico

43.1. Il Piano Strategico, di durata poliennale con verifiche periodiche, è il meccanismo fondamentale di definizione degli obiettivi di attività e di allocazione delle relative risorse economiche.

43.2. CNA Ravenna adotterà il Piano Strategico come strumento di pianificazione delle attività, anche con il coinvolgimento dei Mestieri, delle Unioni di Mestiere Territoriali, dei Raggruppamenti di Interesse, di CNA Professioni, delle articolazioni del territorio e di ogni altra articolazione interna al Sistema CNA Territoriale di Ravenna.

TITOLO X Ente confederale

Art. 44 - Ente di Patronato per l'Assistenza Sociale degli Artigiani (E.P.A.S.A.- ITACO)

44.1. La CNA Territoriale di Ravenna si avvale dell'Ente confederale Epasa-Itaco, legalmente riconosciuto e promosso dalla CNA per assistere gratuitamente in sede amministrativa e giudiziaria gli artigiani anche non iscritti alla CNA, ed i loro familiari, nonché altre categorie di cittadini e lavoratori comunitari ed extracomunitari, nelle materie previdenziali, sanitarie e di tutela ed assistenza sociale.

44.2. L'Ente svolge, attraverso la sua struttura organizzativa territoriale, la sua attività su tutto il territorio nazionale e tra le comunità italiane dei lavoratori autonomi e dipendenti all'estero.

44.3. La Direzione di CNA Territoriale di Ravenna nomina tra i suoi associati un Comitato Territoriale Epasa-Itaco composto da un minimo di tre persone, una delle quali designata dalla CNA Pensionati Territoriale. La Direzione CNA Ravenna nomina il Presidente del Comitato. D'intesa con gli organi nazionali dell'Ente, il Comitato Territoriale Epasa-Itaco potrà costituire sedi zonali.

44.4. Su richiesta del Comitato Territoriale Epasa-Itaco, la Direzione di CNA Territoriale di Ravenna comanderà un proprio dipendente a svolgere le funzioni di Direttore Territoriale dell'Ente ed eventualmente altri dipendenti a svolgere attività operative in collaborazione con il Direttore.

TITOLO XI

Scioglimento - Liquidazione - Disposizioni transitorie e finali

Art. 45 - Scioglimento

45.1. L'Associazione CNA Territoriale di Ravenna si scioglie:

- a) per avvenuto conseguimento dell'oggetto sociale o per l'impossibilità di conseguirlo;
- b) quando il numero degli associati risulti inferiore al minimo eventualmente stabilito per legge;
- c) per delibera dell'Assemblea convocata in seduta plenaria, appositamente convocata dalla Presidenza, con un numero di voti favorevoli non inferiore ai 3/4 degli aventi diritto al voto.

Art. 46 - Liquidazione

46.1. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di un collegio di tre liquidatori, determinandone obblighi, poteri e remunerazione al fine di portare a compimento le attività collegate allo scioglimento di CNA Territoriale di Ravenna, fermo restando quanto previsto dalla legge in materia.

46.2. Il Fondo Comune, risultante dal rendiconto finale di liquidazione divenuto definitivo dovrà essere devoluto ad altri Enti o Istituti senza finalità di lucro con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, secondo le indicazioni fornite dall'Assemblea con la medesima delibera che dispone lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, nel rispetto, ovviamente, del divieto di devoluzione del residuo agli associati.

Art. 47 - Rinvio al Regolamento

47.1. Allo scopo di meglio disciplinare l'attività dell'Associazione, il presente Statuto è integrato dal Regolamento interno, anche per quanto attiene alle modalità di convocazione degli organi e di svolgimento delle relative riunioni secondo modalità telematiche.

Art. 48 - Rinvio al Collegio dei Garanti Nazionale

48.1. Le controversie che dovessero insorgere tra la CNA Territoriale di Ravenna e la CNA Nazionale nonché tra la CNA Territoriale di Ravenna ed altre CNA di qualsiasi livello (Territoriale e/o Regionale) nonché Enti e/o Società costituenti articolazioni componenti il Sistema CNA, aventi ad oggetto l'interpretazione ed applicazione delle norme dello Statuto Nazionale e/o delle deliberazioni degli organi della CNA Nazionale, saranno devolute - in conformità a quanto previsto dall'art. 19 dello statuto Nazionale - alla cognizione esclusiva del Collegio dei Garanti Nazionale, quale organo di garanzia con funzioni di collegio arbitrale, con esclusione di ogni altra giurisdizione.

Art. 49 - Codice etico

49.1. CNA Territoriale di Ravenna recepisce il Codice Etico approvato dall'Assemblea della CNA Nazionale il quale vincola ed è obbligatorio per tutti gli associati ed i dipendenti.

Art. 50 - Disposizioni transitorie

50.1. Il presente Statuto di CNA Territoriale di Ravenna, approvato dall'Assemblea del 19 gennaio 2021 sostituisce integralmente il precedente in essere con decorrenza dalla predetta data di approvazione.

Art. 51 - Disposizioni finali

51.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Regolamento, allo Statuto nazionale, del Codice Civile e delle altre leggi esistenti in materia.